



Rep. Gen.le N. 556 del 9/5/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

II Dipartimento
Ragioneria Generale e Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105 DEL 13/04/2012

Oggetto: Rideterminazione dell'ammontare dell'indennità di funzione degli Amministratori della Provincia Regionale di Messina.

Il Dirigente del II Dipartimento

PREMESSO che l'art .19 della L.R. n.30 del 23/12/2000 disciplina la corresponsione delle indennità di funzione al Presidente della Provincia ed ai componenti dell'organo esecutivo;

CHE il decreto del Presidente della Regione n.19 del 18/10/2001, Regolamento di Esecuzione, determina l'importo di tale indennità in relazione alla dimensione demografica dell'Ente risultante dall'ultimo censimento;

CHE la dimensione demografica della Provincia di Messina è compresa nella fascia da 500.001 a 1.000.000 di abitanti e, pertanto, le indennità spettanti ai componenti la Giunta Provinciale sono determinate come segue:

Presidente Provincia Regionale	Euro	6.972,17
Vice Presidente	Euro	5.228,38
Assessori	Euro	4.531,91

CHE il decreto n.463/servizio 8° del 29/2/2008 emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali stabilisce le percentuali per l'adeguamento della misura minima delle indennità di funzione degli Amministratori locali sulla base delle variazioni ISTAT che sono state determinate nella percentuale dell'incremento del 4,60% con decorrenza gennaio 2004 e del 3,70% con decorrenza gennaio 2007;

VISTO l'art. 1 comma 54 della Legge n.266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria) che prevede la riduzione del 10% sulla indennità di funzione così come risultante alla data del 30/9/2005;

CHE la circolare n. 4 del 29/2/2008 emanata dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha chiarito che le superiori disposizioni si applicano direttamente nell'ambito della Regione Siciliana;



~~VISTA~~ la L.R. n.22 del 16/12/2008 con la quale l'art.5 rimodula l'art.19 della L.R. n.30/2000 in tema di indennità di funzione e di gettoni di presenza degli amministratori degli Enti Locali, specificatamente prevedendo al comma 2 che le indennità per il Presidente della Provincia Regionale, il Presidente della Provincia Regionale comprendente area metropolitananonché i componenti delle Province regionali e delle Province comprendenti area metropolitana;

VISTO l'art.8 del d.p.r.s. n. 19 del 18/10/2001 che prevede l'incremento del 15% delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza per gli amministratori delle Province Regionali, le quali ricomprendono aree metropolitane in attuazione degli artt.19,20,21 della L.R. n.9 del 6/3/1986;

RITENUTO che tale disposizione trova applicazione a valere sulla determinazione dei compensi per indennità di funzione da corrispondersi agli amministratori di questa Provincia Regionale, in ragione del disposto del D.P.R.S. del 10/8/1995, attuativo dei richiamati artt. 19,20 e 21 della L.R. 9/86, che specificatamente all'art.1 decreta la individuazione dell'area metropolitana di Messina, giusta deliberazione n.130 del 2/3/1985 adottata dalla Giunta Regionale ed in forza dell'atto deliberativo del Consiglio Provinciale n.33 del 3/4/2003;

CHE l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, è ritenuto non più vigente, secondo la conclusione cui è pervenuta la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 21 dicembre 2009 con deliberazione n. 6/SEZAUT/2010/QMIG;


RICHIAMATO il parere reso dall'Unione Regionale delle Province Siciliane n.109 del 13/3/2008, con il quale si chiarisce che la riduzione del 10% sulle indennità di funzione va apportata fino alla data del 31/12/2006;

LETTA la delibera n. 1/contr/12 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, cui è stata rimessa la questione sulla applicabilità del richiamato art.1 comma 54 della Legge 266/2005, con la quale si ritiene vigente la citata norma, nel senso che la riduzione prevista del 10% sulle indennità di funzione degli Amministratori locali debba essere applicata oltre l'anno di riferimento della richiamata Legge Finanziaria (2006);

LETTA la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e delle Funzione Pubblica della Regione Siciliana n.1 del 13/1/2011, con la quale viene disposto che gli Enti Locali cui il medesimo documento è stato trasmesso, continuino ad applicare, in relazione agli istituti di cui in argomento, la normativa vigente nella Regione Siciliana, considerata la potestà esclusiva del legislatore Regionale in materia di status degli Amministratori locali;

CHE dalla disamina della deliberazione n.1/contr/12 del 12/1/2012 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite e della Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e delle Funzione Pubblica della Regione Siciliana n.1 del 13/1/2011, può concludersi che è legittima la riduzione prevista dall' art.1 comma 54 della Legge n.266/20058 a valere sulle indennità degli Amministratori locali, per il periodo ricompreso tra il 1/1/2006 e il 16/12/2008, data , quest'ultima, di emanazione della Legge Regionale n.22/2008, con la quale la Regione Siciliana ha normato misure di contenimento della spesa pubblica in riferimento alle indennità e gettoni di presenza degli Amministratori degli Enti Locali;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che i corrispettivi delle indennità di funzione degli amministratori vanno ricalcolati sulla base degli importi indicati all'art.14 del citato D.P.R.S. n.19/2001, incrementati della percentuale prevista dal richiamato art.8 del medesimo



D.P.R.S , giusta Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 3/4/2003 e rivalutati secondo gli incrementi ISTAT previsti dal Decreto Assessoriale n.463 del 29/2/2008 della Regione Siciliana;

VISTO l'art.5 del Decreto Presidenziale n.19 del 18/10/2001, con il quale vengono parametrize le indennità di funzione del Vice Presidente della Provincia Regionale e degli Assessori rispetto a quella percepita dal Presidente dalla Provincia Regionale;

VISTO l'art. 5 comma 4 della L.R. n.22/2008 con il quale è stato rideterminato il tetto massimo di spesa mensile utile ai fini del calcolo per la corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri provinciali per sedute di Consiglio e Commissioni consiliari, fissandolo nella percentuale del 30% rispetto alla indennità di funzione percepita dal Presidente della Provincia regionale;

LETTO l'art.5 della Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, così come modificato dalla L.R. n.22 del 16/12/2008;

CONSIDERATO che sulla base dei nuovi calcoli, così come risulta dall'allegato prospetto, gli importi relativi alle indennità di funzione del Presidente della Provincia Regionale di Messina comprendente l'Area Metropolitana di Messina e dei componenti della Giunta Provinciale, sono rideterminati nelle misure appresso specificate:

Presidente Provincia Regionale	Euro 8.697,13	(importo lordo mensile per 12 mesi)
Vice Presidente	Euro 6.522,85	(importo lordo mensile per 12 mesi)
Assessori	Euro 5.653,14	(importo lordo mensile per 12 mesi)

RITENUTO di confermare le indennità così come sopra indicate;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale di Messina;


VISTO il vigente Ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA

che le indennità di funzione del Presidente della Provincia Regionale di Messina comprendente l'Area Metropolitana di Messina e dei componenti della Giunta, vengono fissate nei valori appresso specificati, a far data dal 1 gennaio 2012.

- Presidente Provincia Regionale	Euro 8.697,13	(importo lordo mensile per 12 mesi)
- Vice Presidente	Euro 6.522,85	(importo lordo mensile per 12 mesi)
- Assessori	Euro 5.653,14	(importo lordo mensile per 12 mesi)


che il tetto massimo di spesa mensile utile per il calcolo dell'ammontare dei gettoni di presenza da corrispondersi ai Consiglieri Provinciali viene fissato in Euro 2.609,10 lorde (30% dell'indennità del Presidente della Provincia regionale di Messina):



procedere alla liquidazione e pagamento agli Amministratori Provinciali delle differenze delle indennità già corrisposte nei mesi precedenti rispetto alla data di applicazione della presente Determinazione, a far data dal 1/1/2012;

procedere alla liquidazione e pagamento ai Consiglieri Provinciali delle differenze spettanti derivanti dal ricalcolo dei gettoni di presenza rispetto al nuovo tetto di massimo di spesa derivante dall'applicazione della L.R. n. 22/2008, a far data dal mese di Gennaio 2012.

Il Dirigente
(Avv. Calabrò Antonino)



E' copia conforme
al suo originale
Messa 13-6-12

Il Dirigente

UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO
MILANO
16-6-12



Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò